

## **TI\_GERICHTE 38.2019.26 vom 20. August 2019**

TI Tribunale d'appello, 2019-08-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2019.26](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2019.26)

FR: TI\_GERICHTE 38.2019.26 du 20 août 2019

IT: TI\_GERICHTE 38.2019.26 del 20 agosto 2019

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

della Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:

"L'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative."

Inoltre giusta l'art. 3 cpv. 1 LAG l'assistenza giudiziaria si estende all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all'esenzione dalle tasse e spese processuali; all'ammissione al gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Il TCA, nella presente fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STF 8C\_563/2010 del 29 settembre 2010; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STF 9C\_37/2012+9C\_106/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 3.2.; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF 8C\_26/2010 del 27 maggio 2010; 8C\_253/2007 del 23 gennaio 2008; STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c;

DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto, alla luce in particolare della LADI e della LPP, la presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, tenuto conto della documentazione agli atti, in particolare del fatto che competente per determinare il diritto a prestazioni della previdenza professionale dei disoccupati è l'■ Istituto collettore e non le Casse di disoccupazione, rispettivamente della circostanza che i conteggi delle indennità di disoccupazione riportanti anche le deduzioni relative ai contributi sociali vengono emessi mensilmente quando un assicurato controlla la disoccupazione, emerge in modo indubbio che la richiesta dell'■ insorgente di ordinare alla Cassa di provvedere al conteggio delle prestazioni LPP per invalidità, già di primo acchito, non aveva particolari possibilità di esito favorevole.

Non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.

#### **E. 34**

consid. 1b p. 36). Le point de savoir s'il subsiste un droit à la constatation d'une éventuelle violation du principe de la célérité, qui sanctionne le dépassement du délai raisonnable ou adéquat et qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime ( ATF 130 I 312 consid. 5.3 p. 333; 129 V 411 consid. 1.3 p. 417) peut demeurer indécis. Le recours devant l'autorité cantonale a été déposé le 19 décembre 2006. Le jugement attaqué a été rendu le 18 juillet 2008, soit une durée de procédure de dix-neuf mois. L'affaire était relativement complexe sur le plan juridique, le recourant ayant soulevé un certain nombre de griefs en relation avec ses droits fondamentaux, que la Cour cantonale a soigneusement examinés. La Cour a considéré que l'arrêt revêtait une portée de principe en ce qui concerne l'étendue de l'aide qui devait être allouée au recourant. Aussi bien a-t-elle tenu une séance de coordination entre les juges de la Cour de droit administratif et public III. Il est vrai, d'autre part, que la procédure n'a pas nécessité de mesures d'instruction particulières et que le recourant, à plusieurs reprises, s'est plaint de la longueur de celle-ci. Compte tenu, en particulier, de la nature du litige et de l'enjeu qu'il présentait pour l'intéressé, un délai de dix-neuf mois est certainement à la limite de ce qui est admissible. Il n'apparaît cependant pas excessif au point de constituer une violation des art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH qui devrait être constatée dans le présent arrêt. Quant au délai d'une année pour statuer fixé par l'art. 57 al. 1 LJPA, il doit être considéré comme un délai d'ordre qui ne saurait comme tel créer un droit pour le justiciable (arrêts 2P.19/2005 du 11 novembre 2005 consid. 4.3 et 1P.663/2000 du 16 janvier 2001 consid. 2b)." Nell'ambito di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L'intervento del giudice in relazione all'ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora l'amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell'incarto, con l'obiettivo di stabilire se l'aver ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio 1992, consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U 151, pag. 194seg., e U 268/01 dell'8 maggio 2003, consid. 4.1). 2.2. Questa Corte rileva innanzitutto che il ricorrente ha censurato il

fatto che la Cassa non abbia emanato nei suoi confronti una decisione formale, suscettibile di ricorso, concernente le prestazioni d'invalidità LPP e ha quindi chiesto di ordinare alla parte resistente di emettere il conteggio delle prestazioni LPP per invalidità che gli spetterebbero in virtù del fatto che la sua invalidità al 100% è stata accertata dall'AI con effetto dal 1° febbraio 2002 a seguito di un'incapacità lavorativa risalente al febbraio 2001 (cfr. doc. N), ovvero al periodo in cui era iscritto in disoccupazione (cfr. doc. I pag. 6; 8; 9). Al riguardo va osservato che ai sensi dell'art. 22a cpv. 3 LADI " 1 L'indennità di disoccupazione è considerata salario determinante ai sensi della LAVS. 2 La cassa deduce dall'indennità la quota dei contributi del lavoratore all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, all'assicurazione per l'invalidità e all'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno e la versa alla competente cassa di compensazione AVS unitamente alla quota, a suo carico, del datore di lavoro. 4 Il Consiglio federale può disciplinare la procedura in deroga alle disposizioni della LAVS. 3 La cassa deduce inoltre dall'indennità la quota di contributi della previdenza professionale al fine di garantire la protezione assicurativa in caso di decesso o invalidità dell'assicurato e la versa, con la quota del datore di lavoro che essa prende a carico, all'istituto collettore della previdenza professionale. Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei contributi in base a principi attuariali e disciplina la procedura. 4 Inoltre, la cassa deduce dall'indennità due terzi al massimo del premio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali e li versa, con il terzo a suo carico, all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni. Nessun premio viene prelevato per i giorni di attesa e di sospensione. Il Consiglio federale disciplina i particolari e la procedura." (La sottolineatura è della redattrice) L'art. 2 cpv. 3 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) enuncia che i beneficiari di indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione sottostanno all'assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità. Giusta l'art. 60 cpv. 2 lett. e LPP, relativo ai compiti dell'Istituto collettore che è un istituto di previdenza (cfr. cpv. 1), esso è obbligato ad affiliare l'assicurazione contro la disoccupazione e ad attuare l'assicurazione obbligatoria per i beneficiari d'indennità giornaliera annunciati dall'assicurazione. L'Ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati all'art. 1 sancisce: " "1 Sono assicurati obbligatoriamente per i rischi morte e invalidità i disoccupati che: a. soddisfano i presupposti del diritto alle indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione in virtù dell'articolo 8 LADI o ricevono indennità conformemente all'articolo 29 LADI; e b. percepiscono un salario giornaliero coordinato secondo gli articoli 4 o 5. 2 Non sono assicurate le persone che sono già assicurate secondo l'articolo 47 capoverso 1 LPP almeno nella stessa misura in cui lo sarebbero conformemente alla presente ordinanza." Secondo l'art. 47 (concernente la cessazione dell'assicurazione obbligatoria) cpv. 1 LPP l'assicurato che cessa d'essere assoggettato all'assicurazione obbligatoria può continuare l'intera previdenza o la sola previdenza per la vecchiaia nella stessa estensione presso il medesimo istituto di previdenza, se il regolamento interno lo consente, o presso l'istituto collettore. È poi utile precisare che il Regolamento di previdenza – Piano di previdenza AL (Disoccupati) emesso dalla Fondazione istituto collettore LPP – Assicurazione rischi per disoccupati agli art. 1 e 2 prevede: " Art. 1 Cerchia delle persone assicurate In questo Piano di previdenza sono assicurate le persone che, essendo beneficiarie di indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione, rientrano nell'assicurazione obbligatoria per i rischi d'invalidità e di decesso." " Art. 2 Inizio e fine della previdenza Inizio della previdenza 1 La previdenza inizia dopo la scadenza del periodo di attesa ai sensi dell'art. 18 della Legge federale

sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza. Fine della previdenza 2 La previdenza termina quando viene meno il diritto alle indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione.” Dai disposti di legge citati discende, come peraltro evidenziato dalla parte resistente (cfr. doc. III), che le Casse di disoccupazione non sono competenti a emanare decisioni riguardanti le prestazioni della previdenza professionale eventualmente spettanti ai disoccupati. Infatti nel caso di disoccupati competente per la determinazione dell'eventuale diritto alle prestazioni LPP, rispettivamente per quantificare l'entità è l'Istituto collettore (cfr. art. 22a cpv. 3 LADI; 60 cpv. 2 lett. e LPP). Pertanto il ricorso di RI 1, nella misura in cui postula di ordinare alla Cassa di “provvedere al conteggio delle prestazioni per invalidità” (cfr. doc. I pag. 9), secondo questo TCA, è irricevibile. In simili condizioni, il TCA può prescindere dall'ordinare l'edizione del fascicolo relativo alla nomina di un tutore/curatore nei confronti dell'insorgente da parte dell'Autorità tutoria di Lugano negli anni 2001-2001 e dell'incanto LPP dall'assicurazione \_\_\_\_\_, come pure dal chiamare in causa la Fondazione Istituto Collettore LPP di \_\_\_\_\_, come invece richiesto dalla parte ricorrente che al riguardo si è comunque rimessa al giudizio di questo Tribunale (cfr. doc. VII). 2.3.

L'insorgente ha pure contestato la circostanza che la Cassa non ha emesso una decisione formale in merito ai contributi della previdenza professionale a favore dell'insorgente dal 1° febbraio 2000 (cfr. art. 22a cpv. 3 LADI: la cassa deduce inoltre dall'indennità la quota di contributi della previdenza professionale al fine di garantire la protezione assicurativa in caso di decesso o invalidità dell'assicurato e la versa, con la quota del datore di lavoro che essa prende a carico; consid. 2.2.; doc. I; 5). Secondo il TCA, anche la richiesta dell'insorgente di ordinare alla Cassa di emanare una decisione relativa ai contributi LPP dedotti dalle indennità di disoccupazione percepite negli anni 2000 e 2001 è irricevibile. In effetti, allorché un assicurato beneficia di indennità di disoccupazione, vengono emessi dei conteggi mensili con l'indicazione, in particolare, del numero di indennità giornaliere spettantigli, il relativo importo e le deduzioni del caso. La giurisprudenza federale ha stabilito che i conteggi relativi alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione costituiscono una decisione informale ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LPGA. Quel tipo di decisione esplica validamente effetti giuridici – riservate particolari circostanze – se non è stata contestata dal destinatario, chiedendo l'emanazione di una decisione formale ai sensi dell'art. 51 cpv. 2 LPGA, entro 90 giorni (cfr. STF 8C\_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.2.; STF C 253/06 del 6 novembre 2007 consid. 3.1 e 3.3; STF C 251/06 del 22 novembre 2007 consid. A; DTF 132 V 412 consid. 5 pag 417 seg; DTF 134 V 145 consid. 5.3.2 pag. 152-153; SVR 2004 ALV Nr. 1; SVR 2007 ALV Nr. 24; STFA U 325/02 del 24 ottobre 2003; STFA I 184/04 del 13 aprile 2006 consid. 2.3; H.U. Stauffer e B. Kupfer Bucher, "Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung". Ed. Schulthess, Zurigo, Basilea, Ginevra 2008 pag. 331). Al riguardo cfr. pure STCA 38.2013.27 del 24 luglio 2013 consid. 2.5.; STCA 38.2011.42 dell'8 settembre 2011 e in ambito di conteggi di indennità giornaliere LAINF, STF 8C\_340/2018 del 16 maggio 2019 consid. 4.2.; STCA 35.2009.1 del 22 maggio 2019 consid. 2.2.1. In concreto l'insorgente non ha del resto fatto valere, da una parte, di non avere mai ricevuto conteggi, dall'altra, di avere impugnato o perlomeno contestato tempestivamente i conteggi delle indennità di disoccupazione da lui percepite. Di conseguenza i conteggi in questione sono cresciuti in giudicato e la Cassa non è tenuta a emanarne dei nuovi per gli anni 2000 e 2001 (cfr. STF 8C\_726/2018 del 29 maggio 2019 consid. 4; vedi pure STF 9C\_719/2018 del 21 novembre 2018 e STCA 32.2018.91 del 10

settembre 2018). Non risulta, peraltro, che l'insorgente abbia domandato la revisione o la riconsiderazione dei conteggi ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 e 2 LPGA (" 1 Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. 2 L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza ."). Per quanto attiene alla riconsiderazione, va comunque osservato che l'autorità amministrativa non può essere obbligata a riconsiderare un proprio provvedimento (cfr. DTF 133 V 50; STF 9C\_517/2011 del 12 settembre 2011). Al contrario la parte ricorrente pendente causa (cfr. doc. VII) ha riconosciuto che la Cassa ha apportato la prova dell'avvenuto versamento dei contributi LPP a favore dell'assicurato tramite un estratto della SECO "Dati LPP per calcolare la pensione LPP" del 22 maggio 2019 e relativo al lasso di tempo in cui questi era iscritto in disoccupazione (cfr. doc. 7; III). 2.4. Deve ancora essere verificato se il ricorrente può essere posto al beneficio del gratuito patrocinio (cfr. doc. I pag. 2). Secondo l'art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria. L'art. 2 della Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede: " L'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative." Inoltre giusta l'art. 3 cpv. 1 LAG l'assistenza giudiziaria si estende all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all'esenzione dalle tasse e spese processuali; all'ammissione al gratuito patrocinio. I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Il TCA, nella presente fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STF 8C\_563/2010 del 29 settembre 2010; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia 253 consid. 3b). Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STF 9C\_37/2012+9C\_106/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 3.2.; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1). A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF 8C\_26/2010 del 27 maggio 2010; 8C\_253/2007 del 23 gennaio 2008; STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere

considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591). Nel caso concreto, alla luce in particolare della LADI e della LPP, la presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, tenuto conto della documentazione agli atti, in particolare del fatto che competente per determinare il diritto a prestazioni della previdenza professionale dei disoccupati è l'Istituto collettore e non le Casse di disoccupazione, rispettivamente della circostanza che i conteggi delle indennità di disoccupazione riportanti anche le deduzioni relative ai contributi sociali vengono emessi mensilmente quando un assicurato controlla la disoccupazione, emerge in modo indubbio che la richiesta dell'insorgente di ordinare alla Cassa di provvedere al conteggio delle prestazioni LPP per invalidità, già di primo acchito, non aveva particolari possibilità di esito favorevole. Non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.